

Mantova, li 5 maggio 2020 N° 1582 /20 Prot. V

Al Sig. Presidente del Tribunale

Sede

Al Sig. Procuratore della Repubblica Sede


Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Sede

Al Sig. Presidente della Camera Penale di Mantova Sede

Oggetto: provvedimenti organizzativi in adempimento della misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 83, co. 6 e 7, D.L. 17/3/2020, conv. in L. 30/4/2020, n. 28

Trasmetto alle SS. LL. i provvedimenti organizzativi adottati in adempimento delle misure organizzative in oggetto indicate, ai fini della celebrazione delle udienze del periodo sino al 31 luglio 2020.

Ossequi







## Tribunale di Mantova Sezione Penale

Il Presidente della Sezione,

Visto l'art. 83, D.L. 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, l'art. 36 D.L. 8/4/2020 n. 23 e l'art. 3 D.L. 30/4/2020 n. 28

Viste le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Mantova in applicazione dell'art. 83, co. 6<sup> D.L.</sup> 18/2020

In applicazione delle stesse, dispone quanto segue.

- 1) Per i mesi di maggio, giugno e luglio, fatte salve successive variazioni in relazione al mutamento della situazione pandemica, si terranno unicamente le seguenti udienze del dibattimento (collegiali e monocratiche):
- udienze con imputati cui sono applicate misure cautelari ovvero misure di sicurezza, nei termini di cui al co. 3, lett. b) dell'art. 83 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020
  - udienze cosiddette "di smistamento" (o filtro)
  - udienze che prevedono soltanto la discussione finale
- 2) Per ciò che concerne le udienze con imputati cui sono applicate misure cautelari, ove il difensore richieda che si proceda, ovvero nell'ipotesi in cui occorra comunque procedere per la prossimità della scadenza del termine massimo di cui all'art. 304 c.p.p., la partecipazione del soggetto in stato di custodia cautelare va assicurata, di norma, mediante videoconferenza.

Per i soggetti agli arresti domiciliari, potrà essere vagliata anche la possibilità di autorizzare la partecipazione in aula, con mezzi propri, senza scorta.

Nell'ipotesi in cui l'imputato collegato in videoconferenza debba rendere l'esame ovvero desideri fare dichiarazioni spontanee, in caso di impossibilità tecnica della fonoregistrazione, si provvederà alla sola verbalizzazione riassuntiva.

L'autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e simili, verrà data dal Presidente ovvero dal giudice monocratico assegnatario del processo, stabilendo l'orario di citazione di ciascuno, in modo tale da evitare assembramento al di fuori dell'aula di udienza, in attesa della deposizione.

Ove le parti consentano, la discussione finale potrà svolgersi in videoconferenza.

3) Le udienze di "smistamento" o filtro, tutte già calendarizzate da mesi, si svolgeranno previa ricalendarizzazione da parte del Presidente ovvero del giudice monocratico assegnatario dei processi, in modo tale da prevedere almeno una cadenza di un quarto d'ora fra un processo e l'altro.

Nell'impossibilità di fare tempestiva comunicazione a tutti i difensori, la ricalendarizzazione verrà comunicata all'Ordine degli Avvocati, (come da accordi informali già assunti) indicando nell'elenco dei processi, oltre al nome dell'imputato anche quello del difensore risultante dagli atti.

Ove in ragione della sospensione il difensore non abbia avuto il tempo necessario per visionare gli atti, dopo l'accertamento della costituzione delle parti, verrà concesso il termine a difesa che, salvo urgenze, sarà successivo al 31/7/2020.

Allo stesso modo, ove sorgano questioni preliminari di particolare pregnanza, accertata la costituzione delle parti, verrà disposto rinvio impregiudicati i diritti di prima udienza, così come ove necessario, verrà disposto rinvio per consentire il deposito della lista testi.

4) Le udienze di sola discussione verranno anch'esse ricalendarizzate in modo da assicurare adeguato distanziamento orario.

Si provvederà altresì a raggruppare in una stessa udienza più processi pronti per la sola discussione, al fine di evitare inutili dispersioni, fermo restando che il provvedimento di spostamento dell'udienza verrà comunicato alle parti.

Ove l'imputato desideri rendere dichiarazioni spontanee, le stesse, in caso di impossibilità della fonoregistrazione, verranno verbalizzate solo riassuntivamente.

Qualora le parti consentano, la discussione finale potrà svolgersi in videoconferenza, onerando in tal caso il difensore di un preavviso di almeno tre giorni, ovvero disponendo rinvio nel caso in cui il preavviso non sia stato possibile a causa dei tempi della ricalendarizzazione.

Resta fermo che l'imputato detenuto per altra causa verrà collegato all'aula di udienza con mezzo telematico.

5) Tutte le udienze verranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 c.p.p. ed inoltre le postazioni di ciascun attore del processo verranno assegnate rigorosamente in modo tale da assicurare una distanza di almeno 2 metri tra i diversi soggetti.

Le parti dovranno altresì indossare in aula mascherina e guanti protettivi, così come i testimoni eventualmente da esaminare e altri soggetti del processo (per. es. interpreti) dovranno essere muniti almeno di mascherina.


Copia degli elenchi di udienza verranno giornalmente comunicati anche alla guardiola, in modo tale che agli imputati che si presenteranno venga indicata l'ora esatta in cui debbono accedere all'aula ed in cui è di conseguenza loro consentito accedere al Palazzo di Giustizia.

6) Gli appelli cautelari reali di cui all'articolo 322 bis c.p.p. e gli incidenti di esecuzione, collegiali o monocratici, urgenti (in cui si fa questione della legittimità del titolo esecutivo ovvero comportanti grave pregiudizio per il condannato derivante dall'ipotizzato rinvio a data successiva al 31 luglio 2020) verranno fissati dal Presidente ovvero da ciascun giudice assegnatario in data coincidente con le udienze tenute (collegiali o monocratiche), in orario compatibile con il distanziamento e con la trattazione degli altri processi.

Per i riesami, si applica la disciplina dettata dall'art. 83, co. 3, lett. b) D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020.

- 7) Le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale celebrazione del giudizio per direttissima continueranno a svolgersi in videoconferenza, con le specifiche modalità indicate nel protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica, con l'Ordine degli Avvocati e con la locale Camera Penale.
- 8) L'accesso alla Cancelleria dei difensori è consentito solo per il deposito di atti e la richiesta di copie di atti relativi a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ivi compresi i permessi di colloquio con i detenuti, nonché per il deposito di atti e richiesta copie relativi a procedimenti per i quali nel periodo sino al 31/7/2020 è stabilita udienza, oltre che per ragioni comunque presentanti un oggettivo e documentato carattere di urgenza.

A tal fine, è in corso interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati al fine di stabilire una disciplina che regoli gli accessi, nel rispetto delle norme di distanziamento, anche per il personale.



Si comunichi al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Direttivo della locale Camera Penale, ai magistrati e al personale di Cancelleria della Sezione.

Mantova, 5 maggio 2020

Il Presidente della Sezione Penale

Dr. Euzo Rosina